



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

37 - 2020 - 18 - 147-149-151-156-164

LEGGE REGIONALE 24 GIUGNO 2020, N. 18

Inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS nel CCRL

Art. 1

Inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS nel CCRL

1. Sino al definitivo inquadramento, determinato dalle parti in sede di tavolo negoziale in ossequio alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), ed in conformità al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) per definire la compiuta disciplina del personale dell'Agenzia FoReSTAS, così come previsto dalla legge regionale 11 febbraio 2019, n. 6 (Modifiche delle leggi regionali n. 8 del 2016 e n. 43 del 2018 in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS), il medesimo personale è inquadrato nelle categorie e fasce del comparto unico del Contratto collettivo regionale, in coerenza con i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 28/1 del 26 luglio 2019, a far data dalla pubblicazione della presente legge secondo la seguente tabella, calcolata secondo gli scatti medi:

Operai I livello	B di ingresso euro 1554,02
Operai II livello	B1
Operai III livello	B2
Operai IV livello	B3
Impiegati II livello	B1
Impiegati III livello	B3
Impiegati IV livello	C1
Impiegati V livello	C3
Impiegati VI livello	C5
Quadri I livello	D3
Quadri II livello	D5

2. Ai lavoratori FoReSTAS così inquadrati si applica il trattamento retributivo fondamentale previsto dal CCRL e le indennità previste dal CCNL delle sistemazioni idraulico-forestali e dal Contratto integrativo regionale di lavoro.

3. Il personale dirigente dell'Agenzia FoReSTAS è inquadrato nel comparto contrattuale dei dirigenti regionali, così come previsto dalla legge regionale 19 novembre 2018, n. 43 (Norme in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS), nel rispetto del CCRL dei dirigenti della Regione.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in euro 4.909.866 per l'anno 2020 ed in euro 9.416.181 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui alla legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) stanziata per tali finalità nel bilancio dell'Agenzia FoReSTAS per gli anni 2020-2022 e successivi.

2. L'Agenzia FoReSTAS è autorizzata allo spostamento dei fondi provenienti dall'avanzo di amministrazione dal capitolo di spesa SC06.0004 al capitolo SC02.0002 (Accantonamento per transito al CCRL) tenuto conto dell'insussistenza delle condizioni di contenzioso per il CCNL 2010-2012 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 33/29 del 26 giugno 2018. L'Agenzia FoReSTAS eroga alla Regione le somme così accantonate nel capitolo SC02.0002 e la Regione utilizza tali accantonamenti per incrementare il trasferimento annuale a favore di FoReSTAS, al fine di sostenere le maggiori spese per il personale derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).